

I contributi

I contributi previdenziali di Cassa Geometri sono definiti dal Regolamento sulla Contribuzione.

- [contributo soggettivo;](#)
- [contributo integrativo;](#)
- [contributo di maternità;](#)
- [contributo volontario.](#)

Sono previste agevolazioni per i [praticanti](#), gli [iscritti fino a 30 anni](#) di età, i [neo iscritti fino a 55 anni](#) di età e i [pensionati di invalidità](#)

Contributo soggettivo

E' obbligatorio per tutti gli iscritti e concorre alla formazione del montante contributivo, il quale permette la determinazione della prestazione previdenziale.

E' quantificato di anno in anno in misura percentuale sul reddito professionale Irpef prodotto nell'anno precedente, con un minimo comunque dovuto - indipendentemente dalla produzione di reddito professionale ([cfr. tabella sottostante](#)).

Per l'anno 2021 la percentuale è pari:

- 18% fino ad un reddito di € 156.800,00;
- 3,5% su reddito eccedente € 156.800,00.

Il contributo soggettivo è interamente deducibile dal reddito complessivo ai fini delle imposte.

Contributo integrativo

E' obbligatorio per tutti gli iscritti, a esclusione dei praticanti, ed è finalizzato alla gestione dell'Ente, alle prestazioni assistenziali, al welfare di categoria e dal 2019 in quota parte contribuisce ad incrementare il montante contributivo. E' esposto in fattura e versato dal committente al professionista che ha l'obbligo di riversarlo alla Cassa.

E' quantificato nella misura del 5% sul volume d'affari prodotto nell'anno precedente con un minimo comunque dovuto - indipendentemente dalla produzione di volume d'affari (cfr. tabella sottostante).

I geometri iscritti alla Cassa che abbiano emesso fattura nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2020 nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, devono applicare l'aliquota nella misura del 4%.

Il contributo integrativo minimo nella quota non esposta in fattura è deducibile dal reddito complessivo ai fini delle imposte.

Contributo di maternità

E' obbligatorio per tutti gli iscritti ed è quantificato di anno in anno (cfr. tabella sottostante)

La contribuzione dovuta nell'anno 2021 è la seguente

Anno	Soggettivo minimo	Percentuale soggettiva	Limite reddituale	Integrativo minimo	Percentuale integrativa	Maternità
2021	€ 3.340,00*	18%	156.800,00	€1.670,00*	5%	€ 12,00

*Importo adeguato alla variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, così come previsto dal Regolamento sulla contribuzione.

[Tabella riepilogativa del contributo soggettivo, integrativo e di maternità dal 2007 ad oggi](#)

Per effetto del principio della frazionabilità, **i contributi minimi soggettivo ed integrativo sono rapportati ai mesi di effettiva iscrizione.**

L'eventuale eccedenza (autoliquidazione) da versare rispetto al minimo, deve essere sempre corrisposta per intero indipendentemente dalla durata dell'iscrizione.

Qualora nel corso dell'anno vi siano più periodi d'iscrizione, la contribuzione è interamente dovuta.

Permane l'obbligo di versare la contribuzione relativa all'anno di cancellazione della Cassa o di decesso.

Agevolazioni per i neodiplomati

Per i neodiplomati è previsto il pagamento del contributo soggettivo minimo e dell'eventuale autoliquidazione nella **misura di un quarto di quella prevista per i primi 2 anni di iscrizione e della metà per i successivi 3 anni.**

L'agevolazione comprende l'esclusione dal pagamento della contribuzione integrativa minima, fatta salva l'eventuale autoliquidazione sul volume d'affari effettivamente prodotto (cfr. tabella riepilogativa).

Ai fini del montante contributivo, necessario per il calcolo delle prestazioni liquidate dall'Ente, viene accreditata in via figurativa la relativa contribuzione nella misura intera.

Tale beneficio è riconosciuto fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del 30° anno di età.

Il contributo minimo dovuto nell'anno 2021 dai neodiplomati è il seguente:

- se iscritti da meno di 2 anni

Ann o	Soggettivo mo	mini ivo	Percentuale soggett	Integrativo mo	mini ivo	Percentuale integrat	Materni tà
2021	€ 835,00*	4,5%		non dovuto	5%		€ 12,00

- se iscritto da più di 2 anni

Ann o	Soggettivo mo	mini ivo	Percentuale soggett	Integrativo mo	mini ivo	Percentuale integrat	Materni tà
2021	€ 1.670,00*	9%		non dovuto	5%		€ 12,00

*Importo adeguato alla variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, così come previsto dal Regolamento sulla contribuzione.

Tabella contributi minimi neodiplomati

Agevolazioni per i neo iscritti

Per coloro che si iscrivono alla Cassa per la prima volta in un'età compresa tra i 31 e i 55 anni possono usufruire di una agevolazione, della durata di due anni, consistente nel versamento di un contributo soggettivo ridotto di un quarto per il primo anno e della metà per il secondo anno, senza obbligo di versamento del contributo integrativo minimo.

Per usufruire dell'accesso agevolato, il reddito dichiarato ai fini IRPEF nell'anno precedente l'iscrizione non deve essere superiore a euro 10.000.

L'agevolazione in questione non dà luogo a contribuzione figurativa, l'iscritto ha la possibilità di integrare volontariamente la contribuzione entro cinque anni con i soli interessi legali.

Si precisa che, qualora il reddito professionale dia luogo ad autoliquidazione, l'iscritto dovrà versare la contribuzione per intero.

Agevolazioni per i praticanti

I geometri praticanti iscritti negli appositi registri istituiti dalla legge n. 75/85 iscritti alla Cassa Geometri versano il solo contributo obbligatorio soggettivo minimo determinato nella misura di un quarto di quella minima prevista per l'iscritto. (cfr. tabella riepilogativa).

L'agevolazione comprende l'esclusione dal pagamento della contribuzione integrativa minima.

Ai fini del montante contributivo, necessario per il calcolo delle prestazioni liquidate dall'Ente, viene accreditata in via figurativa la relativa contribuzione nella misura intera.

Il contributo soggettivo minimo dovuto dai praticanti nell'anno 2021 è il seguente:

Anno	Soggettivo minimo	Maternità
2021	€ 835,00*	€ 12,00

*Importo adeguato alla variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, così come previsto dal Regolamento sulla contribuzione.

Tabella contributi soggettivi minimi praticantati

Pensionati d'invalidità

Per i pensionati d'invalidità il contributo soggettivo minimo è ridotto **della metà**, mentre il contributo integrativo e quello di maternità sono dovuti per intero (cfr. tabella riepilogativa).

Si precisa che, qualora il reddito professionale dia luogo ad autoliquidazione, l'iscritto dovrà versare la contribuzione per intero.

I contributi minimi dovuti dai pensionati d'invalidità nell'anno 2021 sono i seguenti:

Anno	Soggettivo minimo	Integrativo minimo	Maternità
2021	1.670,00*	1.670,00*	€ 12,00

*Importo adeguato alla variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, così come previsto dal Regolamento sulla contribuzione.

Tabella contributi minimi pensionati d'invalidità

Contributo volontario

E' facoltativo per tutti gli iscritti e genera una prestazione contributiva aggiuntiva **finalizzata ad incrementare il proprio futuro trattamento pensionistico**. I praticanti e i pensionati, ad eccezione dei pensionati di invalidità, sono esclusi dalla possibilità di versare tale contributo.

per maggiori informazione visitare [la pagina dedicata](#).

Optanti

Per gli iscritti all'albo optanti per altra Cassa non è dovuta alcuna contribuzione.

Dal 4/3/2004 è stato abrogato l'istituto dell'opzione. Coloro che a tale data risultino optanti verso la Cassa Geometri sono considerati a tutti gli effetti iscritti obbligatori.

Pagamento contributi obbligatori

La dichiarazione reddituale deve essere presentata direttamente alla Cassa entro il 30 settembre tramite il servizio online dedicato "Adempimenti Dichiarativi" disponibile nell'area riservata del sito web della Cassa.

In sede di comunicazione dei redditi, il professionista potrà optare per il pagamento della contribuzione dovuta, senza l'applicazione di alcuna sanzione, tra le seguenti modalità:

La contribuzione minima può essere volontariamente versata, in anticipo rispetto alla dichiarazione dei redditi, in quattro rate scadenti 1 marzo, il 27 aprile, il 28 giugno e il 27 agosto.

È ancora possibile utilizzare il modello F24 accise per il versamento della contribuzione, ad esempio nel caso in cui il professionista voglia utilizzare l'istituto della compensazione. Nel caso in cui il credito non copra in modo integrale la contribuzione, è possibile saldare la parte residua con le modalità sopra riportate.

Per i geometri che si iscrivono per la prima volta alla Cassa Geometri e per coloro che si reinscrivono e che nell'anno antecedente alla reinscrizione non sono risultati iscritti nemmeno per un giorno è possibile, in alternativa, optare per il versamento dei contributi minimi in 4 rate mensili nell'anno successivo, con applicazione dei soli interessi di rateazione nella misura del 2,50 su base annua. In tal caso occorrerà unicamente attendere la comunicazione che sarà trasmessa dalla Cassa Geometri nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione.

Ritardato, omesso o irregolare versamento contributi

In caso di tardivo, omesso o incompleto versamento dei contributi, si applica una sanzione pari:

- al 2% del contributo evaso se il pagamento avviene entro 180 giorni dal termine fissato;
- al 10% del contributo evaso in caso di pagamento effettuato oltre 180 giorni del termine prescritto, ma prima della contestazione da parte della Cassa Geometri attraverso un procedimento coattivo (Art.43, Comma 7, lett. b Reg. Contr.);
- al 25% del contributo evaso in caso di contestazione da parte della Cassa Geometri attraverso procedimento coattivo (Art.43, Comma 6).

La sanzione, per ciascuna violazione commessa, non può essere superiore al 50% dell'importo dei contributi dovuti e non può essere inferiore all'1% del contributo soggettivo minimo dell'anno di riferimento.